



06341-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO ROCCHI  
TERESA LIUNI  
PALMA TALERICO  
RAFFAELLO MAGI  
CARLO RENOLDI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2847/2020  
CC - 04/11/2020  
R.G.N. 4162/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 25/11/2019 del GIP TRIBUNALE di PARMA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG

*P. Finicini, che ha chiesto  
l'accoglimento del ricorso;*

*PG*

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 25 novembre 2019 il Gip del Tribunale di Parma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca introdotta dalla società (omissis) spa .

1.1 Va premesso che il provvedimento di confisca, avente ad oggetto un certo numero di forme di parmigiano reggiano, è stato emesso in sede esecutiva - *de plano* - ed in epoca posteriore alla avvenuta decisione di archiviazione, aspetto evidenziato dallo stesso giudice della esecuzione.

La ragione della confisca (e distruzione dei prodotti), non richiamata nella decisione impugnata, è individuabile nella ritenuta non commerciabilità del prodotto caseario. Viene pertanto espressa la considerazione, su cui si basa il diniego della revoca, per cui avverso detta decisione di confisca era esperibile la procedura di opposizione (ai sensi dell'art.667 co.4 cod.proc.pen.), procedura che non risulta introdotta - all'epoca - dalla parte destinataria della ablazione.

2. Da tale premessa deriva la decisione di inammissibilità dell'istanza, dovendosi ritenere tardiva la domanda di rivalutazione della statuizione di confisca.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - (omissis) , n.q. di legale rappresentante della (omissis) spa, con articolazione di cinque motivi.

3.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento, posto che l'istanza depositata in data 14 novembre 2019 conteneva dei *nova* (rispetto alla domanda di revoca del sequestro che aveva determinato la venuta in essere della confisca), tali da determinare l'obbligo di trattazione in contraddittorio della domanda di rivalutazione. Erroneamente il giudice della esecuzione ha ritenuto trattarsi di opposizione tardiva ad una precedente decisione.

3.2 Tali argomenti vengono ribaditi al secondo motivo, ove si ribadisce che a fronte di domanda contenente *nova* non poteva adottarsi il modello procedimentale di cui all'art.666 co.2 cod.proc.pen. . Non vi era stata, si ribadisce, alcuna volontà di proporre opposizione alla decisione del 2018, quanto la introduzione di una domanda di revoca basata su elementi, in fatto e in diritto, non considerati nella prima decisione.

3.3 Al terzo, quarto e quinto motivo si deduce ulteriore erronea applicazione della disciplina regolatrice in tema di confisca e vizio di motivazione della decisione impugnata.

27

In sintesi (ai sensi dell'art.173 co.1 disp.att. cpp) la ricorrente evidenzia che la domanda di revoca non poteva essere ritenuta meramente riproduttiva delle precedenti richieste anche in ragione della evocazione di parametri normativi non considerati in sede di emissione del decreto di confisca, la cui applicazione avrebbe potuto determinare la commercializzazione del prodotto caseario.

4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

4.1 In premessa, va evidenziato che la qualificazione della domanda di «rivalutazione» dei presupposti di una confisca – nel caso in esame intervenuta in sede esecutiva e dopo una archiviazione – in termini di «opposizione tardiva», così come operata dal giudice della esecuzione nel caso in esame, è manifestamente erronea sia perché contraria *ictu oculi* alla dichiarata volontà della parte (tesa ad ottenere la revoca della statuizione ablativa), sia perché trattasi di una riquilificazione di una domanda *in malam partem* (correlata alla applicazione di una decadenza), non conforme al quadro normativo di riferimento.

4.2 Con la domanda di revoca per esistenza di un vizio *ex tunc* della statuizione di confisca, disposta in sede esecutiva, la parte privata non intende giovare della particolare procedura di cui all'art.667 co.4 cod.proc.pen., quanto ottenere – in virtù della natura debole del cd.giudicato esecutivo (nei sensi precisati, in via generale, da Sez. U. 2010 *Beschi*) – la rivalutazione della statuizione sfavorevole in virtù della allegazione di *nova*, che peraltro possono consistere anche in elementi in diritto non oggetto di apprezzamento nell'ambito della prima decisione.

Ciò deriva, specie in ipotesi di confisca disposta *post* archiviazione o comunque non in sede di giudizio di cognizione (dunque in procedimenti *de plano* o comunque caratterizzati da limitato contraddittorio), dalla esigenza – ampiamente avvertita negli arresti di questa Corte di legittimità - di consentire la più ampia possibilità di controdeduzione alla parte destinataria della ablazione (incidendo la confisca in via definitiva sul diritto di proprietà, costituzionalmente e convenzionalmente garantito), in una con la necessità di evitare (ai sensi dell'art.3 Cost.) disparità di trattamento, viste le forme normative di tutela esistenti – allo stato della legislazione - in alcuni settori dell'ordinamento (v. art.28 d.lgs. n.159 del 2011 in tema di revocazione della confisca di prevenzione) e non in altri, ove parimenti si pone il tema della incisione definitiva del diritto di proprietà (v. sul tema Sez. I n. 4196 del 9.1.2009, Laforet, rv 242844).

4.3 L'erronea qualificazione della domanda introdotta dalla parte ha pertanto determinato sia l'adozione di un modello procedimentale inadeguato, con violazione del contraddittorio integrante nullità della decisione, che il mancato esame dei *nova*

217

prospettati dalla parte, tali da incidere – potenzialmente – sulla legittimità *ex tunc* della statuizione di confisca.

Né può affermarsi che l'eventuale distruzione dei beni, ove avvenuta, renderebbe irrilevante la verifica della legittimità *ex tunc* della statuizione di confisca, posto che – in simile caso – la parte conserva l'interesse ad ottenere un accertamento di tale condizione, a fini di attivazione di procedure tese al riequilibrio della perdita patrimoniale (v. sul tema quanto affermato da Sez. III n. 8421 del 2018, *Di Tondo*, nonché il sistema della restituzione per equivalente di cui all'art.46 d.lgs. n.159 del 2011).

Va pertanto disposto, sulla base dei principi sinora affermati, l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, per nuova valutazione della domanda di revoca, come da dispositivo.


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Parma.

Così deciso il 4 novembre 2020

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Giacomo Rocchi

